



Deliberazione n° 25

in data 28/07/2020

COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: MISURE AGEVOLATIVE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 A FAVORE DI DETERMINATE CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE - MODIFICA REGOLAMENTO TARI

L'anno duemilaventi e questo di ventotto del mese di Luglio, alle ore 17:30, nella Residenza Comunale, in seduta Pubblica si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione, per per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno, previa la trasmissione degli inviti scritti avvenuta nei modi e termini di legge, come da relazione in atti.

Sono intervenuti i Signori:

N.	Nome e Cognome	Presente	Assente
1	TONDI FABRIZIO	P	
2	VOLPINI NICCOLO'	P	
3	ROMANI LUCILLA	P	
4	MARTINI MARIA LORENZA	P	
5	TONDI SERENA	P	
6	FORTI LUCIANO	P	
7	SABATINI MASSIMO	P	
8	ZOPPI ANDREA	P	
9	TONDI LUCA		A
10	CASTRO ROSARIO	P	
11	MAMMOLOTTI CINZIA	P	
12	BAIOCCHI FRANCESCA BRUNA		A
13	ROMANI FRANCESCA		A
Totale		10	3

Presiede la seduta il Dott. Fabrizio Tondi nella sua qualità di Presidente, assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Simona Barbasso Gattuso, incaricata della redazione del verbale.

Il Presidente constatata la validità del numero legale degli intervenuti e che gli atti sono stati depositati ai sensi di legge, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Signori:

Ai sensi del Decreto del Sindaco n. 5 del 24/03/2020 la seduta odierna si è tenuta in videoconferenza.

Il Segretario comunale, ai sensi dell'art. 2700 c.c., dichiara che il file audio informatico, contenente gli accadimenti oggetto di ripresa audio, occorsi alla sua vista e presenza, rappresenta e costituisce verbale della seduta a tutti gli effetti, è riportato nella delibera n. 20 della seduta odierna, ai sensi dell'art. 53 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale approvato con delibera n. 28 del 30/07/2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO atto che con la Legge 147 del 27 Dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VISTO che con l'art.1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) che testualmente recita: *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."*, vengono sostituite le precedenti forme di prelievo IMU e TASI ed istituita la nuova IMU;

VISTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 25/07/2014 è stato approvato il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TaRi (tassa sui rifiuti) e successive modificazioni;

VISTO che il Regolamento di cui sopra deve in particolare stabilire condizioni, modalità e obblighi strumentali per l'applicazione del tributo;

VISTO Il comma 660, della legge n. 147 del 2013, che prevede che il Comune possa deliberare *"ulteriori riduzioni ed esenzioni"* rispetto a quelle già previste dalla normativa ed elencate nel comma 659 della stessa legge;

RILEVATO che tali riduzioni ed esenzioni possono essere disposte attraverso apposite autorizzazioni di spesa e devono essere assicurate attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune", ovvero – in altri termini – a carico del bilancio comunale;

CONSIDERATO dunque che esse debbano essere iscritte nel bilancio comunale come autorizzazioni di spesa, la cui copertura è assicurata da risorse diverse dal prelievo sui rifiuti relativo all'anno di riferimento;

CONSIDERATO che le riduzioni in questione, rivolte a specifiche categorie economiche colpite dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria da COVID-19, possono essere finanziate con entrate proprie del bilancio ovvero da altre risorse proprie del Comune, quali l'avanzo di amministrazione e altre disponibilità, anche straordinarie, dell'ente;

CONSIDERATO che l'emergenza sanitaria da COVID-19 e il protrarsi delle misure contenitive hanno causato una grave situazione di difficoltà finanziaria che attanaglia, anche le imprese del territorio e che rischia di aggravarsi ulteriormente, in particolare, per alcune categorie economiche che hanno dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta;

VISTO che in questo contesto emergenziale si colloca il tema della potestà comunale di applicare agevolazioni e/o riduzioni correlate agli effetti della stessa emergenza da virus COVID-19;

RICHIAMATO il così detto "Decreto di Rilancio", D.L. n. 34 del 19/05/2020, che introduce misure immediate a sostegno alle imprese e agli altri operatori economici con partita Iva, compresi artigiani, lavoratori autonomi e professionisti colpiti dall'emergenza sanitaria;

VISTA la deliberazione consiliare in pari data con la quale venono apportare le variazioni di bilancio conseguenti all'adozione di tale deliberazione;

VISTO che in pari data viene approvata anche una modifica al regolamento COSAP, con la previsione di adottare misure agevolative a favore delle categorie economiche che hanno sofferto in modo particolare le misure contenitive conseguenti all'emergenza sanitaria;

RILEVATO opportuno e necessario rafforzare maggiormente le misure agevolative a sostegno del lavoro e dell'economia locale;

VISTA la Deliberazione 5 Maggio 2020, 158/2020/R/RIF, avente per oggetto "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19" con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti (ARERA) detta le regole per l'adozione degli "sconti" da applicare sulle tariffe rifiuti alle categorie economiche colpite dalla crisi;

CONSIDERATO che:

- il prelievo sui rifiuti, deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio rifiuti, così come dispone, infatti, l'art. 1, comma 654, della legge n. 147 del 2013 che cita "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio";
- che i Comuni e le società di gestione dell'igiene urbana dovranno applicare lo "sconto" alla quota variabile della tariffa, quella che misura l'utilizzo del servizio in base al principio "chi inquina paga" secondo le regole dettate nella sopra richiamata Deliberazione 5 Maggio 2020, 158/2020/R/RIF;

TENUTO CONTO di quanto sopra si ritiene opportuno modificare il vigente Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TaRi come meglio sotto indicato:

“Art. 22bis – Misure agevolative a seguito dell'emergenza COVID-19 a favore di determinate categorie di utenze non domestiche

1. Il tributo è ridotto nella parte variabile, limitatamente all'anno di gestione TaRi 2020, per le utenze non domestiche di cui alle attività sotto individuate:
 - attività rimaste chiuse e che hanno aperto solo in seguito a provvedimenti successivi al decreto del 09/03/2020;
 - attività sotto elencate:
 - a) alberghi con e senza ristoranti;
 - b) agriturismo;
 - c) affittacamere;
 - d) case e appartamenti per vacanze;
 - e) bed & breakfast;
 - f) case per ferie;
2. Le aliquote di abbattimento della tari saranno applicate secondo i seguenti criteri:
 - 100% della tariffa, per tutte le attività rimaste chiuse fino al 17 Maggio, la cui riapertura è stata disposta con il DPCM 17/05/2020, e tutte le attività riaperte oltre tale data;
 - 80% per tutte le attività rimaste chiuse fino al 3 Maggio, la cui riapertura è stata disposta con il DPCM 26/04/2020;
 - 100% a tutte le attività di seguito elencate:
 - a) alberghi con e senza ristoranti;
 - b) agriturismo;
 - c) affittacamere;
 - d) case e appartamenti per vacanze;
 - e) bed & breakfast.
 - f) Case per ferie.

RITENUTO necessario ed opportuno modificare, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TaRi del Comune di Abbadia San Salvatore;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16 della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 Dicembre 2001, n. 448, che cita: " Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione..... omissis...";

RICHIAMATO il D.L. 17 Marzo 2020, n. 18, rubricato "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 Marzo 2020, n. 70, Edizione

straordinaria, che proroga al 31 Luglio 2020 l'approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022;

DATO ATTO che, nell'ambito territoriale rifiuti Toscana Sud a cui appartiene il Comune di Abbadia San Salvatore, le funzioni di Ente territorialmente competente di cui alla deliberazione Arera N. 158/2020 sono esercitate dall'Autorità per il servizio integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud, come precisato nell'art. 3 del suo Statuto, "ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali;

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia e la Legge 27 Luglio 2000, n. 212, "Statuto dei Diritti del Contribuente" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il parere del Revisore dei Conti;

ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49, comma1, del D.Lgs 267/2000;

Con voti:

Favorevoli n. 8

Astenuti n. 2 (Castro Rosario e Mammolotti Cinzia)

DELIBERA

- di approvare la modifica Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TaRi come sotto riportato:

“Art. 22bis – Misure agevolative a seguito dell'emergenza COVID-19 a favore di determinate categorie di utenze non domestiche

1. Il tributo è ridotto nella parte variabile, limitatamente all'anno di gestione TaRi 2020, per le utenze non domestiche di cui alle attività sotto individuate:

- attività rimaste chiuse e che hanno aperto solo in seguito a provvedimenti successivi al decreto del 09/03/2020;
- attività sotto elencate:
 - a) alberghi con e senza ristoranti;
 - b) agriturismo;
 - c) affittacamere;
 - d) case e appartamenti per vacanze;
 - e) bed & breakfast;
 - f) case per ferie;

2. Le aliquote di abbattimento della TaRi saranno applicate secondo i seguenti criteri:

- 100% della tariffa, per tutte le attività rimaste chiuse fino al 17 Maggio, la cui riapertura è stata disposta con il DPCM 17/05/2020, e tutte le attività riaperte oltre tale data;
- 80% per tutte le attività rimaste chiuse fino al 3 Maggio, la cui riapertura è stata disposta con il DPCM 26/04/2020;
- 100% a tutte le attività di seguito elencate:
 - a) alberghi con e senza ristoranti;
 - b) agriturismo;
 - c) affittacamere;
 - d) case e appartamenti per vacanze;
 - e) bed & breakfast.
 - f) Case per ferie;

- di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto a partire dal 1° gennaio 2020 nei termini e nella misura stabiliti nello stesso Regolamento;

- di pubblicare la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia delle Finanze, entro il 28 Ottobre del corrente anno;

- di adempiere agli obblighi di pubblicità come previsto dalla normativa vigente;
 - di riservarsi altri eventuali provvedimenti previsti dalla legge al momento in cui gli stessi risultassero necessari.

-

Inoltre, stante l'urgenza, con voti:

Favorevoli n. 8

Astenuti n. 2 (Castro Rosario e Mammolotti Cinzia)

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – IV comma, del D. Lgs. del 18.08.2000, n. 267.

Letto Approvato e sottoscritto:

Il Presidente
Dott. Fabrizio Tondi

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Simona Barbasso Gattuso

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.